



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 dicembre 2023:

LEGGE 22 dicembre 2023 n.194

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E BILANCI PLURIENNALI 2024/2026

Art. 1

(Deleghe al Congresso di Stato)

1. Al fine di escludere dalla disciplina dei giochi l'esercizio delle lotterie con limitato montepremi e non telematiche, fino ad un massimo di euro 30.000,00 (trentamila/00), è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2024, decreto delegato per la modifica degli articoli 3 e 5 della Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche, e l'articolo 3 della Legge 27 dicembre 2006 n.143.
2. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato al fine di regolamentare i titoli di prelazione in favore delle ragioni di credito insinuate da Cassa Edile, od ogni altro ente paritetico, nelle procedure concorsuali, in tutela degli interessi di cui la stessa risulta affidataria.
3. Al fine di rendere più efficienti i servizi dell'amministrazione pubblica, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2024, decreto delegato per disciplinare il dovere dell'amministrazione pubblica di facilitare l'utenza all'ottenimento dei servizi o prestazioni richieste e per prevedere che, in caso di dubbio interpretativo, le norme debbono essere sempre interpretate ed applicate dall'amministrazione pubblica nel senso più favorevole all'esercizio o pieno rispetto dei diritti e delle attività tutelate dalla Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese.
4. Al fine di aggiornare la normativa in materia di attività libero professionale in ambito sanitario, di cui al Decreto 16 dicembre 1991 n.153 e successive modifiche, tenuto conto della necessità di non gravare sull'allungamento delle liste di attesa per l'accesso ai servizi prestati dalla struttura sanitaria dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2024.
5. Al fine di modificare il Decreto - Legge 19 marzo 2018 n.30, nell'ambito delle misure urgenti in materia di edilizia sociale e sovvenzionata, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2024.

6. Al fine di incentivare il trasferimento e lo sviluppo nella Repubblica di San Marino di attività economiche ad alto contenuto tecnologico ed in particolare che realizzano software, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2024, decreto delegato per istituire una disciplina specifica del settore che accordi incentivi fiscali e regimi agevolati di residenza nel territorio della Repubblica per gli imprenditori ed i loro dipendenti.
7. La delega prevista dall'articolo 2 della Legge 18 marzo 2022 n.37 e successive modifiche è differita al 31 dicembre 2024. A parziale modifica dei criteri per l'esercizio della delega stabiliti dal comma 1, lettera b) del predetto articolo 2, possono essere previsti, in alternativa ad un collegio sindacale unico, più collegi dei sindaci revisori la cui competenza sarà esercitata con riferimento ad una o più Aziende Autonome di Stato ed Enti Pubblici, in ragione della complessità operativa e dell'entità del Bilancio del soggetto controllato.
8. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreti delegati al fine di procedere all'introduzione del Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature – il quale fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra utenti, imprese ed Amministrazione ed incrementa la sicurezza e l'efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio nell'Unione Europea.
9. Al fine di disciplinare l'erogazione del contributo per le uscite di studio fuori territorio e per i soggiorni culturali all'estero, nonché la fornitura dei relativi servizi da ritenere esclusi dall'ambito di applicazione della Legge 27 marzo 2002 n.49 e successive modifiche, del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche, della Legge 28 febbraio 1998 n.30 e successive modifiche e del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modifiche, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare apposito regolamento.
10. Al fine di incentivare i consumi all'interno della Repubblica di San Marino è dato mandato, alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e alla Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia, di attivare uno o più concorsi a premi con estrazione di premi periodici in denaro. L'estrazione delle vincite è effettuata a sorte su tutte le operazioni registrate attraverso la San Marino Card e l'ammontare verrà accreditato direttamente sulla SMaC Card. Con apposito regolamento del Congresso di Stato sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'ammontare dei premi e relativo numero, eventuali limiti di accesso all'estrazione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del concorso a premi.
11. Al fine di garantire uno strumento normativo flessibile e competitivo per promuovere e sostenere lo sviluppo innovativo del comparto economico e dei progetti pilota ad esso connessi, il Congresso di Stato adotta, entro il 31 dicembre 2024, decreti delegati nella logica delle sandbox normative per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di attività innovative con possibilità di derogare alle normative vigenti nei vari settori e materie ed emanare appositi regolamenti. I suddetti decreti e regolamenti connessi all'attività ed ai progetti pilota citati dovranno prevedere:
- a) una durata massima di ventiquattro mesi;
 - b) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intendono svolgere;
 - c) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
 - d) definizione di perimetri di operatività e previsione di norme dedicate alla specifica attività da svolgere in deroga al generale principio di generalità ed astrattezza;
 - e) criteri per determinare i requisiti di ammissione all'attività di sviluppo e realizzazione dei progetti pilota e relative modalità operative di realizzazione ed esecuzione.
12. Al fine di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Repubblica di San Marino, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2024, decreto delegato per disciplinare l'installazione di impianti di produzione fotovoltaica sui terreni pubblici e privati.
13. Con l'obiettivo di revisionare le norme che definiscono gli aventi diritto alle prestazioni sanitarie e le disposizioni per l'applicazione della quota capitaria, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2024, anche a modifica della Legge 22 luglio 2014 n.114.

14. Per il corretto funzionamento della Legge 29 novembre 2022 n.157 e successive modifiche, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreti delegati contenenti norme applicative, di modifica e di coordinamento, entro il 31 dicembre 2025.
15. Al fine di intervenire a supporto di persone fisiche titolari di mutuo ipotecario che subiscono maggiormente l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2024, al fine di disciplinare le misure che gli istituti di credito sammarinesi dovranno applicare a tutela della propria clientela.
16. Al fine di introdurre un sistema di norme e principi concernenti la tutela, anche collettiva e superindividuale, dei consumatori nei processi di consumo e di acquisto di beni o servizi, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare appositi decreti delegati, entro il 31 dicembre 2024, contenenti apposita normativa nonché le diverse normative di settore.
17. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2024, al fine di modificare ed aggiornare il Codice Ambientale di cui al Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 e successive modifiche.
18. Al fine di meglio definire il trattamento e i tempi di conservazione dei dati personali da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2024, per modificare il Decreto – Legge 4 dicembre 2020 n.210 e successive modifiche nonché, ove necessario, la normativa di cui alla Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche, previo parere rilasciato dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
19. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2024, finalizzato a rafforzare e ampliare la protezione nei confronti dei minori e delle vittime di violenza di genere, affinché siano potenziati i loro diritti e tutelare la loro incolumità, nonché siano introdotti, a favore delle vittime stesse, strumenti di sostegno finanziario.
20. In considerazione degli effetti sociali ed economici derivanti dalla spinta inflattiva e dal suo perdurare, al fine di aggiornare lo strumento del reddito minimo familiare, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato per modificare le misure a sostegno dei nuclei familiari di cui al Decreto – Legge 26 maggio 2020 n.91 e successive modifiche.
21. Al fine di disciplinare la normativa relativa ai prezzi di trasferimenti, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2024.
22. Al fine di semplificare, anche in via sperimentale, la tenuta e la conservazione in formato elettronico della documentazione contabile ed amministrativa, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2024, previo parere della Direzione Generale della Funzione Pubblica.
23. Al fine di perfezionare le verifiche atte ad assicurare la riscossione dell'imposta sulle importazioni sui veicoli, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato che disciplini norme speciali di settore entro il 31 dicembre 2024.
24. Al fine di disciplinare l'accesso a carattere straordinario alle prestazioni anticipate di cui alla Legge 6 dicembre 2011 n.191 e successive modifiche, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2024.
25. Al fine di aggiornare e revisionare i requisiti di accesso, gli importi e le modalità per il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.97 e successive modifiche è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2024.
26. Al fine di sostenere le famiglie nei servizi a questa dedicati e per contrastare la denatalità è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2024, che revisioni le disposizioni in materia di asili nido.
27. Al fine di coordinare le disposizioni della Legge 9 maggio 2023 n.80 con le norme fiscali vigenti, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2024.

28. Al fine di introdurre interventi straordinari per la salvaguardia dei posti di lavoro dei giovani e per la tutela dei lavoratori ultracinquantenni in caso di gravi crisi di mercato, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2024.

29. Al fine di favorire il potenziamento o la razionalizzazione delle reti di trasmissione dell'energia in territorio, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2024, per consentire ai proprietari di dette reti la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendo altresì discipline speciali in materia di autorizzazioni amministrative ed edilizie, di lavoro e fiscali.

Art. 2

(Differimento di disposizioni normative)

1. I termini previsti per l'adozione dei decreti delegati di cui al comma 20 dell'articolo 4 della Legge 23 dicembre 2022 n.171, ai commi 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26 e 33 dell'articolo 10 della medesima Legge n.171/2022, ai commi 4, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 dell'articolo 3 della Legge 15 settembre 2023 n.132, al comma 6 dell'articolo 26 della medesima Legge n.132/2023 ed agli articoli 28, 38 e 39 della Legge n.157/2022 sono differiti al 31 dicembre 2024.

2. Il finanziamento del disavanzo della gestione degli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 16 della Legge 23 dicembre 2020 n.223, è prorogato anche per l'anno 2024.

3. Gli strumenti di protezione sociale, di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge n.223/2020, sono prorogati per l'esercizio finanziario 2024.

4. La riduzione dell'imposta di registro per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari, di cui all'articolo 18 della Legge n.223/2020, si applica agli atti stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è estesa alle cessioni di quote ereditarie indivise e cessioni di diritti ereditari di cui al numero 3 della Tabella "A" allegata al Decreto Delegato 22 gennaio 2010 n.8 e successive modifiche.

5. Nelle more della revisione complessiva della Legge 16 dicembre 2013 n.166, al comma 8 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013 come da ultimo modificato dal comma 6 dell'articolo 4 della Legge n.171/2022, il termine "31 dicembre 2023" è sostituito dal seguente termine: "31 dicembre 2024".

Il comma 13 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013, come da ultimo modificato dal comma 6 dell'articolo 4 della Legge n.171/2022 è così modificato:

"13. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, si applicano a partire dal periodo d'imposta 2025."

6. La rivalutazione dei beni dell'impresa, iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero inventari al 31 dicembre 2023, di cui all'articolo 16 della Legge n.171/2022, è prevista anche per l'anno 2024. I termini e le scadenze di cui all'articolo 16 della Legge n.171/2022, connessi all'anno 2023, si intendono riferiti all'anno 2024.

7. La rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari di cui all'articolo 17 della Legge n.171/2022 è prevista anche per l'anno 2024. I riferimenti all'anno 2022 contenuti all'articolo 17 della Legge n.171/2022 si intendono riferiti al 2023 ed i termini e le scadenze connessi all'anno 2023 si intendono riferiti all'anno 2024.

8. Il termine di cui all'articolo 1, quinto comma del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.114, così come sostituito dall'articolo 2 del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.172 come da ultimo prorogato dall'articolo 4, comma 7 della Legge n.171/2022, è prorogato al 31 dicembre 2024.

9. Relativamente ai documenti di cui all'articolo 84, comma 2 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, come modificato dall'articolo 4 del Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n.19, per l'anno 2024 la nota integrativa può essere redatta in formato PDF o PDF/A.

10. Per l'anno 2024 le disposizioni del Decreto Delegato n.19/2019 non si applicano alle persone giuridiche diverse dalle società.

11. Per le domande di assegno familiare integrativo presentate nell'anno 2023, il termine per la liquidazione dell'assegno di cui all'articolo 2, comma 12 della Legge 8 maggio 2009 n.64, previsto per il 31 marzo 2024, è posticipato al 30 giugno 2024. Il termine per la presentazione della domanda di assegno familiare integrativo di cui all'articolo 2, comma 12 della Legge n.64/2009, previsto per il 31 luglio 2024, è posticipato al 30 settembre 2024.
12. Con riferimento alla liquidazione della prestazione pensionistica complementare erogata da FONDISS, il termine di cui all'articolo 20 della Legge 6 dicembre 2011 n.191, così come sostituito dall'articolo 5 del Decreto Delegato 21 giugno 2022 n.90, è prorogato al 31 dicembre 2024.
13. Nelle more dell'approvazione della riforma della Legge sulle Associazioni, in esito agli sviluppi del gruppo di lavoro di cui alla Delibera del Congresso di Stato n.16 del 27 settembre 2021, gli effetti delle disposizioni contenute nelle Delibere del Congresso di Stato n.21 del 25 aprile 2022 e n.32 del 23 maggio 2022 sono posticipati fino a tutto il 31 dicembre 2024 e, dunque, fino a tale data il requisito dell'iscrizione al registro della Consulta delle Associazioni non è necessario ai fini dell'accesso ai contributi e benefici previsti all'articolo 12 e all'articolo 17 della Legge n.75/2016, né per l'accesso ai benefici di cui alla Legge 13 febbraio 2002 n.16.
14. Le disposizioni di cui al Decreto - Legge 2 agosto 2023 n.116 rimangono efficaci fino al 31 dicembre 2024.
15. Con riferimento all'accantonamento dei fondi per gli oneri dell'Agenda 2030, il termine di cui all'articolo 19, comma 2 della Legge n.207/2021 è prorogato fino all'esercizio finanziario 2026.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della Legge 27 ottobre 2017 n.125, introdotto dall'articolo 56 della Legge n.223/2020, relative agli incentivi per bici elettriche sono prorogate all'esercizio finanziario 2024.
17. Il termine per il deposito delle domande di certificato complementare di protezione di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge 28 giugno 2021 n.120, come da ultimo prorogato dall'articolo 4, comma 17 della Legge n.171/2022, è prorogato al 31 dicembre 2024.
18. Le modalità procedurali di deposito delle domande di marchio, di brevetto, di disegno, mediante telecopia o altro mezzo elettronico, così come disciplinate dall'articolo 22 della Legge 9 novembre 2020 n.196, come da ultimo prorogate dall'articolo 4, comma 16 della Legge n.171/2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024 e, comunque, fino all'adozione di un modulo informatico dedicato per la compilazione e il deposito on line delle domande di marchio, brevetto e disegno industriale. L'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi provvede alla restituzione delle ricevute di deposito delle domande di marchio, brevetto e disegno, dei rinnovi e delle convalide di brevetto europeo e ad altre comunicazioni preferibilmente mediante telecopia o altro mezzo elettronico.
19. La proroga straordinaria dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti ad esse connessi, di cui al Decreto - Legge 10 maggio 2023 n.81, è estesa anche all'anno 2024. I riferimenti all'anno 2022 contenuti nel Decreto - Legge n.81/2023 si intendono riferiti al 2023 ed i termini e le scadenze connessi all'anno 2023 si intendono riferiti all'anno 2024. Per effetto delle predette proroghe, in via straordinaria, l'UO Contabilità di Stato è autorizzata a registrare, nel Rendiconto Generale dello Stato, per l'esercizio finanziario 2023, l'accertamento previsto dell'imposta IRAFE pari all'importo di euro 1.100.000,00 (unmilione centomila/00) sul capitolo in entrata 93 "Imposta per il Riequilibrio delle Attività Finanziarie Estere – IRAFE".
20. Le disposizioni di cui al Decreto - Legge 3 marzo 2023 n.36 sono prorogate, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024 e comunque non oltre l'avvio della UO Ragioneria Generale dello Stato di cui al Decreto Delegato 25 settembre 2023 n.133.
21. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo unico del Decreto - Legge 27 ottobre 2023 n.152 per la formulazione, da parte dell'Autorità ICT, delle norme tecniche relative all'archiviazione delle fatture elettroniche nell'interscambio di beni e servizi con l'Italia, è prorogato al 31 marzo 2024.

Art. 3

(Acquisizione di risorse mediante finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di titoli del debito pubblico)

1. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per effettuare il rollover dei Titoli di debito pubblico emessi e collocati sul mercato nazionale, ed altresì per l'eventuale reperimento di liquidità che si rendesse necessaria in ragione dell'incertezza del quadro macroeconomico internazionale, il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento o ad emettere, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2024, Titoli del debito pubblico da collocarsi sul mercato nazionale o internazionale, sino ad un ammontare complessivo di euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00).
2. Le caratteristiche, la durata e le modalità di rimborso delle emissioni dei Titoli del debito pubblico sono definite tramite appositi decreti delegati che costituiscono il regolamento di ogni emissione.
3. L'accertamento in entrata delle somme derivanti dai contratti di finanziamenti nazionali o internazionali o dal collocamento dei Titoli del debito pubblico, di cui al presente articolo, è imputato sul capitolo 1223 "Finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di Titoli del debito pubblico".
4. A decorrere dall'esercizio finanziario di sottoscrizione dei contratti di finanziamento o di emissione dei Titoli del debito pubblico, e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso degli stessi, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza che trovano imputazione sul capitolo 1-3-2425 "Quote interessi emissione Titoli del debito pubblico e quote interessi, oneri e spese legali per finanziamenti nazionali o internazionali". Sul medesimo capitolo trovano imputazione gli eventuali oneri da corrispondere ai soggetti individuati per i finanziamenti nazionali o internazionali o per il collocamento dei Titoli del debito pubblico, gli oneri per le spese legali e per le commissioni contrattuali in favore dell'Agenzia di rating. Ai contratti afferenti alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Decreto – Legge 7 dicembre 2020 n.212.
5. Le quote di rimborso del capitale da corrispondere sulla base di quanto stabilito dai contratti di finanziamento trovano imputazione, per ogni esercizio di competenza, sul capitolo 3-3-7823 "Quota capitale per finanziamenti nazionali o internazionali". Il rimborso dei Titoli del debito pubblico, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di emissione, trova imputazione sul capitolo 3-3-7839 "Rimborso titoli pubblici".

Art. 4

(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per l'esercizio finanziario 2024, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, entro i limiti previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:
 - a) convenzionamenti agevolati per l'agricoltura, di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.22 e successive modifiche e alla Legge 20 settembre 1989 n.96 e successive modifiche, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00). Hanno priorità all'accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzano il metodo dell'agricoltura biologica o comunque escludono l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici;
 - b) convenzionamenti agevolati per gli studenti, di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e successive modifiche e al Decreto Delegato 26 settembre 2013 n.126, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00);
 - c) convenzionamenti agevolati per l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00);

- d) convenzionamenti agevolati alle imprese per la ricerca, di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.19 e successive modifiche e al Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n.126 e successive modifiche, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) dando la priorità, nel Programma Quinquennale per la Ricerca di cui all'articolo 4 della Legge n.19/2006, a quelle imprese impegnate nella riprogettazione dei materiali prodotti in vista della loro totale recuperabilità, nell'efficienza dell'utilizzo delle risorse e nella prevenzione della produzione di rifiuti;
- e) convenzionamento per credito agevolato alle imprese, di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00). Gli oneri relativi agli interessi passivi, per l'esercizio finanziario 2024, trovano imputazione sul capitolo 2-4-7226 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per interventi a sostegno delle attività economiche". Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri di cui all'articolo 4, lettera d), della Legge 4 dicembre 2015 n.178, gli oneri di cui all'articolo 31 ed all'articolo 32 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n. 51 e gli oneri di cui all'articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 e successive modifiche;
- f) gli oneri per l'esercizio finanziario 2024 per il contributo in conto interessi a carico dello Stato, di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche, trovano imputazione sul capitolo 2-3-7435 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi per prestiti di edilizia ed eliminazione barriere architettoniche". Sul capitolo trovano imputazione anche gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n.109, sul capitolo 2-4-7227 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche (Legge n. 109/2009)", per l'esercizio finanziario 2024 è stanziato l'importo di euro 20.000,00 (ventimila/00), per gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
3. Sul capitolo 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
4. Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei storici, degli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale nonché dei manufatti ubicati nel Sito UNESCO, gli effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 sono prorogati all'anno 2024; a tale scopo il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in essi previsti è fissato al 31 ottobre 2024.
5. Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6640 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi e prestiti per il recupero di Centri e Nuclei Storici" è, altresì, volto a finanziare i residui oneri relativi ai contributi in conto interessi a carico dello Stato per i prestiti pregressi relativi al recupero del Nucleo Storico di Montegiardino.
6. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche e del Decreto - Legge n.30/2018, già prorogate al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della Legge n.171/2022, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2024, ad esclusione delle assegnazioni per le quali il Congresso di Stato ha già deliberato la decadenza e fatto comunque salvo quanto previsto in materia di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 4 del Decreto – Legge n.30/2018.

Art. 5

(Attuazione della Legge 11 maggio 2015 n.67 e successive modifiche per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche)

1. All'articolo 1 della Legge 11 maggio 2015 n.67 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
- “1 *septies*. Ad integrazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1, si individua quale opera pubblica strategica e prioritaria:
- Ristrutturazione e ampliamento Palazzo Begni.”.

2. All'interno del piano pluriennale degli investimenti di cui alla Legge n.67/2015 e successive modifiche, si individuano, quali infrastrutture prioritarie da avviare e da realizzare nel 2024, le seguenti opere:

- a) al fine di potenziare e modernizzare le infrastrutture e la mobilità nell'ottica dello sviluppo sostenibile, per mettere in sicurezza le opere stradali e sviluppare sistemi di mobilità sostenibile nonché la sistemazione o la ristrutturazione di immobili pubblici:
- Riqualificazione urbana e messa in sicurezza della superstrada Borgo Maggiore – Dogana Confine di Stato;
 - Sviluppo rete ciclopedonale;
 - Rifunionalizzazione del Parcheggio Baldasserona con percorso di collegamento dal parcheggio alla Funivia (Via P. Amaducci);
 - Ristrutturazione e ampliamento Palazzo Begni;
 - Cinema Turismo;
 - Colonia di Pinarella di Cervia;
- b) al fine di aumentare l'attrattività turistica e valorizzare il patrimonio pubblico, per potenziare le infrastrutture e l'efficienza degli edifici pubblici:
- Prosecuzione della manutenzione programmata delle "Fortificazioni del Monte Titano" e aree verdi del sito UNESCO;
 - Riqualificazione del tracciato ferroviario Borgo Maggiore – Piazzale ex Stazione.

3. All'interno del piano pluriennale degli investimenti di cui alla Legge n.67/2015 e successive modifiche, si individuano, quali infrastrutture prioritarie da progettare nel 2024 e da avviare nel 2025, le seguenti opere:

- Nuovo Ospedale di Stato;
- Nuovo Museo della Repubblica di San Marino.

4. Gli stanziamenti sul capitolo 2-5-6630 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per finanziamento legge di spesa n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche sul territorio", a modifica delle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 11 della Legge n.171/2022, sono ripartiti come di seguito indicato:

- a) euro 4.550.000,00 (quattromilionicinquecentocinquantamila/00) per l'esercizio finanziario 2024:
- Cinema Turismo;
 - ristrutturazione della Colonia di Pinarella di Cervia;
 - riqualificazione urbana e messa in sicurezza della Superstrada;
 - Centro Sanitario di Murata.
- b) euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) per l'esercizio finanziario 2025.

5. In riferimento all'infrastruttura strategica pubblica "Nuovo Ospedale di Stato", il finanziamento della stessa sarà oggetto di specifica legge di spesa.

Art. 6

(Modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche "Imposta Generale sui Redditi")

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 104 di cui all'articolo 148, comma 8 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Con riferimento alle plusvalenze di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d *ter*), quando queste siano realizzate per il tramite di un soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della LISF, che presta servizi in crypto-attività, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2, punto ii, è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'operatore di cui sopra è sostituto d'imposta. L'applicazione della ritenuta è effettuata con le modalità di cui all'articolo 125, comma 2 con riferimento a tutte le operazioni del periodo d'imposta. Su opzione del contribuente la predetta

ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.”.

Art. 7

(Bilancio di Previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 (Allegato “A”):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 - Entrate tributarie	€	593.571.700,00
Titolo 2 - Entrate extra tributarie	€	83.353.946,53
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	2.203.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti	€	88.353.789,51
Titolo 5-Partite di giro	€	38.660.000,00
Totale Generale Entrate	€	806.142.436,04

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	640.057.996,45
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	59.524.306,25
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	67.900.133,34
Titolo 4-Partite di giro	€	38.660.000,00
Totale Generale Uscite	€	806.142.436,04

Art. 8

(Bilancio di Previsione dell'A.A.S.L.P.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.) per l'esercizio finanziario 2024 (Allegato “B”):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	23.390.500,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€	//
Titolo 4-Contabilità speciali	€	580.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	6.418.000,00
Totale Generale Entrate	€	30.388.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	11.685.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	11.350.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	355.500,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€	580.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	6.418.000,00
Totale Generale Uscite	€	30.388.500,00

2. Nell'ambito dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2024 sul capitolo 2-5-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti" trovano imputazione le spese per gli interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano. Nell'ambito degli stanziamenti previsti sul predetto capitolo 2-5-6440 e sul capitolo 1-5-2605 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per interventi su immobili di terzi", è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere, direttamente o indirettamente, l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.
3. Sui capitoli di cui al comma 2 trovano imputazione anche gli oneri per la progettazione delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.
4. Sul capitolo 2-5-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, in attuazione dell'articolo 10 del Decreto 27 settembre 2002 n.92.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su opere e infrastrutture pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul capitolo 1-5-2600 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione ordinaria" e sul capitolo 2-5-6444 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria", sono effettuati nel rispetto della programmazione annuale definita dall'A.A.S.L.P. in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.L.P..
6. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 è autorizzata l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera, spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-5-2590 e 2-5-6443 inseriti nell'Allegato "S".

Art. 9

(Bilancio di Previsione dell'A.A.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) per l'esercizio finanziario 2024 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	105.702.300,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€	30.126.481,53
Titolo 3-Contabilità speciali	€	15.000.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	7.301.000,00
Totale Generale Entrate	€	158.129.781,53
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	99.885.500,00
Titolo 2-Movimenti di capitali	€	40.243.281,53
Spese in conto capitale		
Titolo 3-Contabilità speciali	€	10.700.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€	//
Titolo 5-Partite di giro	€	7.301.000,00
Totale Generale Uscite	€	158.129.781,53

2. L'A.A.S.S. è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, ad utilizzare proprie riserve o propri finanziamenti fino ad euro 37.540.000,00 (trentasettemilionicinquecentoquarantamila/00) da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S. e le eventuali acquisizioni di partecipazioni in società attive nell'approvvigionamento idrico e in società operanti

nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche fuori territorio della Repubblica di San Marino.

3. Per l'utilizzo delle riserve di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. presenta, per il tramite della Segreteria di Stato competente, una relazione scritta preventiva alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi; Trasporti e Telecomunicazioni; Lavoro e Cooperazione afferente alle opere, agli investimenti o alle acquisizioni di partecipazioni che verranno così finanziate.

Art. 10

(Bilancio di Previsione del C.O.N.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (C.O.N.S.) per l'esercizio finanziario 2024 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate ordinarie	€	5.150.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	300.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€	620.000,00
Titolo 4-Entrata conto capitale	€	120.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Entrate	€	6.390.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.730.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	340.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€	//
Titolo 4-Spese in conto capitale	€	120.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€	//
Titolo 6-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Uscite	€	6.390.000,00

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, è autorizzata l'erogazione per acconti del contributo per l'esercizio 2024 di euro 5.270.000,00 (cinquemilioniduecentosettantamila/00), in favore del C.O.N.S di cui all'articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149, sui capitoli inseriti nell'Allegato "S".

Art. 11

(Bilancio di Previsione dell'I.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (I.S.S.) per l'esercizio finanziario 2024 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1- Finanziamento attività assistenziale Sanitaria e Socio Sanitaria	€	106.845.000,00
Titolo 2- Finanziamento attività previdenziale	€	268.357.955,00
Titolo 3- Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€	23.243.000,00

Titolo 4- Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€	7.500,00
Titolo 5- Acquisizione mezzi finanziari	€	3.546.164,00
Titolo 6- Partite di giro	€	42.580.000,00
Totale Generale Entrate	€	444.579.619,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	400.489.619,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€	1.510.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	€	//
Titolo 4-Partite di giro	€	42.580.000,00
Totale Generale Uscite	€	444.579.619,00

2. Ai sensi e agli effetti dell'articolo 26, terzo comma della Legge 20 dicembre 2002 n.112, è autorizzata l'erogazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, per acconti all'I.S.S., per l'esercizio finanziario 2024, di un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di euro 87.000.000,00 (ottantasettemilioni/00) e un contributo per investimenti da imputare sul capitolo 2-10-7495 nella misura di euro 600.000,00 (seicentomila/00). L'erogazione per acconti è autorizzata altresì per i capitoli relativi ai fondi previdenziali a carico dello Stato ed inseriti nell'Allegato "S" di cui all'articolo 16, comma 1.

3. Il recupero forfettario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 8 marzo 1927 n.7 e successive modifiche, di cui al capitolo 1080, è stabilito nella misura del 10% dell'importo registrato sul capitolo 1-8-2670.

4. Gli eventuali oneri di cui al Decreto 20 maggio 1996 n.48 ed al Decreto 20 maggio 1996 n.49, per l'esercizio finanziario 2024, vengono imputati sul capitolo 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

5. A parziale modifica del terzo comma, dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2011 n.184 e successive modifiche, il trasferimento per il ripristino del Fondo Comune di Riserva di Rischio da imputare sul capitolo 1-10-4705, per gli esercizi finanziari 2024-2026, è fissato nella misura di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun esercizio.

Art. 12

(Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2024 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	6.359.160,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	140.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	841.000,00
Totale Generale Entrate	€	7.340.160,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	6.359.160,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	140.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	841.000,00
Totale Generale Uscite	€	7.340.160,00

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 è autorizzata l'erogazione per acconti del contributo per l'esercizio finanziario 2024 di euro 4.060.000,00 (quattromilionisessantamila/00), in favore dell'Università degli Studi, sui capitoli inseriti nell'Allegato "S".

Art. 13

(Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione per l'esercizio finanziario 2024 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	2.185.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 3 – Contabilità Speciali	€	110.000,00
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	77.500,00
Totale Generale Entrate	€	2.372.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1 - Spese correnti	€	710.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	€	25.000,00
Titolo 3 - Movimenti di Capitale	€	1.450.000,00
Titolo 4 – Partite di Giro	€	77.500,00
Titolo 5 – Contabilità Speciali	€	110.000,00
Totale Generale Uscite	€	2.372.500,00

Art. 14

(Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998 e dell'articolo 10 della Legge n.143/2006, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2024 (Allegato "H"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	305.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Entrate	€	331.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1 - Spese correnti	€	289.400,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	€	15.000,00
Titolo 3 - Movimenti di Capitale	€	600,00
Titolo 5 – Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Uscite	€	331.500,00

Art. 15
(Bilanci Pluriennali)

1. A norma degli articoli 2 e 34 della Legge n.30/1998 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2024-2026:
 - 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato “I”);
 - 2) Bilancio Pluriennale dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Allegato “L”);
 - 3) Bilancio Pluriennale dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato “M”);
 - 4) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato “N”);
 - 5) Bilancio Pluriennale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato “O”);
 - 6) Bilancio Pluriennale dell’Università degli Studi (Allegato “P”);
 - 7) Bilancio Pluriennale dell’Autorità per l’Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l’Omologazione (Allegato “Q”);
 - 8) Bilancio Pluriennale dell’Ente di Stato dei Giochi (Allegato “R”).

Art. 16
(Disposizioni contabili relative al bilancio)

1. Con l’approvazione del bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale compresi gli oneri di missioni e trasferte, per i trasferimenti agli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato, per le spese postali, per l’effetto dell’esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da Allegato “S”.
2. In sede di Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2025, sono approvate le eventuali variazioni straordinarie e le registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2024 al fine di allinearle con il risultato d’esercizio 2024 del bilancio di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. approvato dall’Assemblea dei Soci.
3. Il capitolo 1-3-2410 “Fondo Straordinario di Solidarietà” può essere ulteriormente finanziato con le modalità previste all’articolo 55, comma 3 della Legge 23 dicembre 2014 n.219. Si precisa che l’utilizzo dell’importo di cui all’articolo 55, comma 3, lettera a) della Legge n.219/2014 si riferisce alle somme non destinate in sede di dichiarazione dei redditi per l’esercizio fiscale 2023. Trovano copertura sul presente capitolo di spesa, le spese per il finanziamento dell’assistenza legale garantita di cui all’articolo 9, comma 2 della Legge 29 novembre 2022 n.158; il Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato con delega alla Famiglia, adotta il regolamento volto al riconoscimento della tutela legale e le relative disposizioni di pagamento.
4. Dopo il terzo comma, dell’articolo 25 della Legge n.30/1998 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. La procedura di variazione al bilancio, di cui al primo comma, può essere effettuata nell’esercizio finanziario di riferimento per le leggi di spesa che prevedono la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche individuate quali strategiche o prioritarie.”.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 sono autorizzate nel corso dell’esercizio finanziario e, comunque, fino alla chiusura dello stesso.

Art. 17
(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Il comma 1, dell’articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170 e successive modifiche è così sostituito:

- “1. Il contributo dello Stato per il finanziamento di cui all’articolo 1 è pari al 2,5 per mille delle entrate del Bilancio Preventivo, detratte le partite di giro e le entrate derivanti dall’accensione di mutui e prestiti di cui al Titolo 4, e viene suddiviso, tra i Partiti ed i Movimenti, per il 75 per cento in proporzione al numero dei Consiglieri eletti nell’ambito delle rispettive liste e per il 25 per cento in parti uguali e fisse fra i Partiti e Movimenti che hanno presentato liste elettorali e sono rappresentati in Consiglio Grande e Generale da almeno tre Consiglieri, tenuto conto della decurtazione per l’erogazione del contributo di cui al successivo comma.”.
2. Per l’anno 2024 il contributo che lo Stato eroga ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito, ai sensi dell’articolo 14 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, in euro 1.528.039,45 (unmilione cinquecentoventottomilatrentanove/45); la predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

Art. 18

(Acquisizione di mezzi finanziari e provvedimenti di gestione della liquidità)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinesi, o con Enti del Settore Pubblico Allargato, per l’erogazione di anticipazioni di cassa sotto forma di aperture di credito in conto corrente preliminari all’accensione del mutuo a pareggio dell’esercizio finanziario 2024 e per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa, ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge n.30/1998.
2. L’eventuale stipula dei contratti di cui al comma 1 impone l’obbligo al Congresso di Stato di pubblicazione dei medesimi e di reportistica quadrimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi; Trasporti e Telecomunicazioni; Lavoro e Cooperazione.
3. Sul capitolo 1-3-2760 “Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente” trovano imputazione gli oneri finanziari per l’esercizio finanziario 2024 relativi alle anticipazioni di cassa di cui al comma 1.

Art.19

(Rivalutazione assegni familiari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’ammontare degli assegni familiari in favore dei soggetti di cui all’articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15, così come modificato dall’articolo 1 del Decreto – Legge 2 settembre 2022 n.126, e dall’articolo 31 della Legge 15 settembre 2023 n.132, è così modificato:
- a) euro 83,50 (ottantatre/50) per la prima persona a carico;
 - b) euro 108,50 (centootto/50) per la seconda persona a carico;
 - c) euro 135,50 (centotrentacinque/50) per la terza persona a carico;
 - d) euro 160,50 (centosessanta/50) per la quarta persona a carico;
 - e) euro 192,50 (centonovantadue/50) per la quinta persona a carico e per ciascuna successiva persona a carico.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le fasce di reddito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b. della Legge 8 maggio 2009 n.64 sono così modificate:
- 1) prima fascia pari o inferiore ad euro 8.100,00 (ottomilacent/00);
 - 2) seconda fascia compresa tra euro 8.100,01 (ottomilacent/01) ed euro 9.300,00 (novemilatrecent/00);
 - 3) terza fascia compresa tra euro 9.300,01 (novemilatrecent/01) ed euro 10.600,00 (diecimilaseicento/00).

3. Al fine di tutelare le famiglie maggiormente bisognose di interventi di sostegno, a seguito dell'applicazione dell'ICEE ai criteri di determinazione degli assegni familiari, l'ammontare degli stessi, di cui al comma 1, sarà aumentato di un ulteriore 10 per cento.

4. L'eventuale disavanzo del Fondo per gli Assegni Familiari sarà coperto dai residui attivi degli anni precedenti, attraverso un corrispondente prelievo dalla Cassa di Compensazione.

Art.20

(Interventi a sostegno delle famiglie attraverso modifiche all'articolo 1 del Decreto Legge 26 maggio 2020 n.91 e successive modifiche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino alla messa a punto dell'ICEE o all'entrata in vigore del nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie con nuove modalità di accesso, il comma 1, dell'articolo 1 del Decreto - Legge 26 maggio 2021 n.91 e successive modifiche è così sostituito:

“1. In considerazione degli effetti sociali ed economici derivanti dalla spinta inflattiva e dal suo perdurare, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 12 della Legge 7 luglio 2020 n.113 e dal comma 2 dell'articolo 17 della Legge 23 dicembre 2020 n.223, sarà garantito ai nuclei familiari residenti, anche se composti da una persona sola, che si trovano in stato di difficoltà economica e con insufficienti mezzi di sostentamento, un reddito minimo di euro 800,00 (ottocento/00) mensili per ogni nucleo familiare, maggiorato di euro 200,00 (duecento/00) per il coniuge o per il convivente more uxorio o per il contraente l'unione civile, ed euro 200,00 (duecento/00) per ogni altro convivente del nucleo familiare. Il reddito minimo del nucleo familiare è ulteriormente maggiorato dell'importo del canone mensile di affitto dell'unità abitativa in cui risiede il nucleo familiare come risultante da contratto registrato, fino ad un importo massimo mensile di euro 700,00 (settecento/00).

Per nucleo familiare si fa riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, lettera g) del Decreto Delegato 20 maggio 2019 n.80.”.

2. Il comma 7, dell'articolo 1 del Decreto - Legge 26 maggio 2021 n.91 e successive modifiche è così sostituito: -

“7. Non può accedere ai benefici di cui al comma 1 il nucleo familiare i cui componenti detengono complessivamente, alla data della presentazione della domanda, somme di denaro ovvero strumenti finanziari presso Istituti Bancari e Finanziari a San Marino e all'estero, di importo pari o superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00). Sono esclusi dal conteggio i conti correnti intestati ai minorenni appartenenti al nucleo familiare per i quali non è possibile prelevare alcun importo fino al raggiungimento della maggiore età.”.

Art.21

(Istituzione dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare Sammarinese)

1. In attuazione della Legge 23 gennaio 2015 n. 2 e della Legge 5 dicembre 2011 n.188 è istituito, presso l'Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia (in seguito brevemente UTCC), l'Osservatorio del Mercato Immobiliare Sammarinese (in seguito brevemente OMIS), avente le seguenti finalità:

- a) assicurare la massima trasparenza del sistema economico-immobiliare sammarinese, attraverso la periodica rilevazione, elaborazione e pubblicazione dei valori patrimoniali e reddituali, espressi dal mercato rurale ed urbano, e dei relativi tassi di rendimento, caratterizzati da idonei livelli di rappresentatività e qualità;
- b) costituire uno strumento utile per gli operatori ed i professionisti del settore immobiliare, per gli istituti di ricerca pubblici e privati, per la pubblica amministrazione e, più in generale, per il singolo cittadino;

- c) valorizzare i dati provenienti dalla Pubblica Amministrazione e dal Settore Pubblico Allargato, promuovendo l'interscambio delle informazioni riferite ai valori e agli affitti dei fabbricati e dei terreni necessarie alla definizione e controllo dei valori patrimoniali e reddituali degli immobili;
 - d) fornire dati, statistiche ed elementi tecnici, in sinergia con la Commissione Censuaria Permanente, di cui alla Legge n.2/2015, coinvolgendo anche gli uffici competenti, utili alla predisposizione di provvedimenti normativi per promuovere il diritto all'abitazione, per calmierare i prezzi degli affitti e degli immobili e per sostenere la riqualificazione urbanistica;
 - e) predisporre una relazione annuale sullo stato del patrimonio immobiliare e l'andamento del mercato immobiliare, con attenzione sia alle compravendite che al mercato degli affitti, da trasmettere alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni; Lavoro e Cooperazione.
2. L'UTCC, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si avvale:
- a) del supporto degli uffici della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato, in particolare dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, dell'Ufficio Pianificazione Territoriale ed Edilizia, dell'Ufficio Tributario, dell'Ufficio del Registro e Conservatoria, e dell'Ufficio Informatica Tecnologia Dati e Statistica;
 - b) della collaborazione degli operatori economici e professionali del settore immobiliare.
3. I valori definiti dall'Osservatorio, prima della loro pubblicazione, sono validati dalla Commissione Censuaria Permanente.
4. Con Regolamento del Congresso di Stato possono essere definiti:
- a) i criteri di segmentazione del mercato immobiliare;
 - b) i servizi svolti dall'Osservatorio;
 - c) le fonti informative;
 - d) gli organi consultivi;
 - e) eventuali altri aspetti di ordine tecnico e amministrativo.

Art.22

(Cessione dell'energia prodotta)

1. Al fine di garantire che il credito energetico non utilizzato venga riconosciuto dall'A.A.S.S. nell'anno solare successivo tramite un corrispettivo economico, nelle more della definizione di una specifica norma sulla cessione dell'energia prodotta, il provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 23 della Legge 3 aprile 2014 n.48 e successive modifiche dovrà essere emanato dall'Autorità a seguito di proposta da parte di A.A.S.S. entro il 30 giugno 2024.
2. Il provvedimento dovrà riguardare esclusivamente gli impianti:
 - a) di proprietà di persone fisiche;
 - b) di potenza massima installata non superiore a 12 kW.
3. La remunerazione dell'energia prodotta è riconosciuta all'esaurimento degli incentivi ottenuti per la installazione dell'impianto.

Art.23

(Tavolo congiunto per la vigilanza e il controllo delle attività economiche)

1. Al fine di prevenire e contrastare tempestivamente i fenomeni distorsivi delle attività economiche, dando seguito alla Delibera del Congresso di Stato n.15 dell'8 maggio 2023, è istituito il Tavolo congiunto per la vigilanza e il controllo delle attività economiche.
2. Il Tavolo congiunto è composto da:

- a) Direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, che lo presiede, lo coordina e ne cura la convocazione;
 - b) Comandante della Gendarmeria;
 - c) Comandante della Polizia Civile;
 - d) Comandante della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato;
 - e) Dirigente dell'Ufficio Attività Economiche;
 - f) Dirigente dell'Ufficio Attività di Controllo;
 - g) Dirigente dell'Ufficio Tributario;
 - h) un rappresentante della Banca Centrale della Repubblica di San Marino per le attività relative al Dipartimento Esattoria e al Dipartimento Vigilanza.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono partecipare al Tavolo congiunto anche attraverso un proprio delegato avendo cura di preservare la continuità dei lavori.
4. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare ai lavori del Tavolo congiunto od a fornire un contributo i rappresentanti di Uffici od Organi dello Stato di volta in volta individuati in base alle tematiche trattate.
5. Il Tavolo congiunto viene convocato almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta uno o più componenti ne ravvisino la necessità ed espleta le seguenti funzioni:
- a) ricognizione ed aggiornamento delle varie fasi che caratterizzano la filiera dei controlli e degli attori coinvolti;
 - b) identificazione ed aggiornamento degli strumenti di prevenzione da applicare sui settori considerati sensibili, da comunicare al Congresso di Stato;
 - c) aggiornamento ed eventuale ulteriore elaborazione dei protocolli operativi di coordinamento tra Enti, Autorità, Corpi di Polizia;
 - d) formulazione di proposte per la messa a sistema dei dati contenuti nei vari applicativi e sistemi informatici nonché il loro aggiornamento;
 - e) formulazione di proposte di aggiornamento normativo, in linea con le finalità del Tavolo congiunto, da sottoporre al Congresso di Stato o alla Commissione Consiliare sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata.
6. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tavolo congiunto presenta al Congresso di Stato ed alla Commissione Consiliare sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata una relazione sull'attività svolta.

Art.23

(Commissione Speciale sull'andamento demografico)

1. Alla luce degli andamenti demografici, con particolare riguardo al consolidato saldo naturale negativo annuale fra popolazione nata e popolazione morta, alla forte riduzione dei tassi di natalità, alla riduzione del rapporto lavoratori-pensionati e all'invecchiamento sempre più forte della popolazione, con un assottigliamento sempre maggiore delle fasce di età più giovani e quindi potenziali rischi anche per il mercato del lavoro, è istituita una Commissione Speciale tecnico-politica con l'obiettivo di proporre interventi per sostenere la natalità, per rafforzare i servizi per la terza età, per rafforzare il sistema di welfare, nonché produrre scenari e stime numeriche sugli impatti degli interventi proposti.
2. La Commissione è composta da tre rappresentanti nominati dalle forze politiche presenti in Consiglio Grande e Generale, da un rappresentante per le organizzazioni sindacali ed un rappresentante per le organizzazioni datoriali giuridicamente riconosciute, da un delegato dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, nonché da un membro nominato dalla Consulta per le Associazioni.
3. La Commissione è organo consultivo le cui indicazioni non sono vincolanti e riferisce al Congresso di Stato ed al Consiglio Grande e Generale.

4. La Commissione, con proprio regolamento, disciplina le modalità di funzionamento e deliberazione.

Art.24

(Piccole imprese - liberi professionisti)

1. Nelle more di un intervento complessivo per favorire la crescita di piccole imprese individuali e le libere professioni, dal 1° gennaio 2024, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 20 della Legge n.157/2022, il lavoratore autonomo od il libero professionista può optare per il calcolo del contributo del fondo pensione con riferimento al reddito effettivamente conseguito nell'esercizio di competenza per due esercizi.

Art.25

(Ulteriori deleghe al Congresso di Stato)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di avviare il tavolo tripartito previsto all'articolo 34, comma 2 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 al fine di definire gli interventi previsti al comma 1, lettere f) e g), del suddetto articolo, in particolare in riferimento alla riduzione dell'orario settimanale e di detassazione del welfare aziendale. Il Congresso di Stato presenta alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi; Trasporti e Telecomunicazioni; Lavoro e Cooperazione, relazione in merito entro il 31 marzo 2024.

2. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare un decreto, entro il 29 febbraio 2024, per l'individuazione di un paniere di prodotti per la prima infanzia e "a domanda rigida" finalizzato all'erogazione di un bonus, da accreditare sulla SMaC Card, a favore delle famiglie e da commisurare, sino all'introduzione dell'ICEE, sulla base della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, mutuando i parametri già vigenti con l'assegno familiare integrativo.

3. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 marzo 2024, decreto delegato per la redazione del Codice di Amministrazione Digitale Sammarinese, al fine di implementare i servizi fiduciari previsti dal Regolamento (UE) n.910/2014 (Regolamento eIDAS) e relativi emendamenti in corso di approvazione, al fine di estendere gli effetti di tali servizi ai cittadini ed al mercato privato. In particolare dovranno essere considerati il Documento Elettronico, le Firme Elettroniche ed i Servizi Elettronici di Recapito Certificato (SERC), le Firme Remote, il Domicilio Digitale, gli Attestati elettronici di attributi, l'Archiviazione elettronica ed i Registri elettronici. Il decreto delegato è redatto previa consultazione pubblica su piattaforma digitale, da concludersi entro il 29 febbraio 2024, tra i principali stakeholders e le associazioni di settore, coordinati dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino Spa con la supervisione dell'Autorità ICT. La consultazione sarà utile affinché lo sviluppo di tali servizi, in quanto altamente strategici per il Paese, possano tener conto delle competenze in territorio e la sovranità digitale.

Art.26

(Modifica dell'articolo 4 della Legge 26 novembre 1997 n.139 afferente ai reati in materia di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 4 della Legge 26 novembre 1997 n.139 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2 bis. È punito a titolo di contravvenzione, con la multa a giorni di terzo grado, chiunque, maggiore di anni diciotto all'epoca del commesso reato, privo di autorizzazione, senza scopo di commercio, detiene o trasporta un quantitativo inferiore a tre grammi lordi di sostanze stupefacenti del "Gruppo

Cannabis” di cui all’articolo 12, lettera d) e chiunque fa uso personale di dette sostanze. In caso di ulteriore commissione di reato della stessa indole nell’arco di cinque anni, anche qualora il reato venga dichiarato estinto, si applica l’articolo 1, comma quinto.”.

Art. 27
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 2023/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti